



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 34 del 07/04/2021

OGGETTO: affidamento biennale del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori) presenti presso la sede dell'Automobile Club Varese (CIG ZA931409C7). **Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Considerato che l'art. 15 del D.lgs 81 del 2008 prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro *“la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”*;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998 all'art. 4 prevede che *“Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore”*;

Dato atto che la norma UNI attualmente in vigore è la numero 9994-1:2013, la quale prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l'efficienza;

Dato atto che all'interno dell'Ente sono presenti i seguenti estintori:

n.	matricola	articolo	ANNO FABB.	Ubicazione
1	093761	Estintore Polvere kg.6	2015	Ingresso
2	167931	Estintore Polvere kg.6	2011	Cantina
3	109069	Estintore Co2 kg.5	2011	Cantina
4	172155	Estintore Polvere kg.6	2011	Esterno Caldaia
5	095285	Estintore Polvere kg.6	2015	Scale
6	093753	Estintore Polvere kg.6	2015	Primo piano



7	093770	Estintore Polvere kg.6	2015	Primo piano
8	093811	Estintore Polvere kg.6	2015	Primo piano
9	C238667	Estintore Co2 kg.2	2015	Primo piano
10	093815	Estintore Polvere kg.6	2015	Primo piano
11	C238668	Estintore Co2 kg.2	2015	Direzione

Dato atto che l'attuale affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio, con riferimento gli estintori presenti all'interno dell'Ente, scade in data 31.03.2021;

Dato atto della necessità di affidare il servizio indicato in oggetto in tempi brevi, al fine di garantire la regolare manutenzione delle attrezzature;

Vista la disciplina sostituiva dell'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall'art. 1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*;

Visto il preventivo formulato in data 25 marzo 2021 dalla Cima Infortunistica S.r.l. (**doc. a**);

Considerato che le Linee Guida ANAC n. 4 al paragrafo 3.7. prevedono che *“Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo (sul principio della rotazione, ndr), con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”*;

Dato atto dell'alto grado di soddisfazione maturato dall'Ente a conclusione del rapporto contrattuale in scadenza, in considerazione del fatto che l'Impresa ha sempre eseguito le prestazioni richieste a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. b**);



Dato atto che l'Ente, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione provvedendo:

- in data 27.03.2021 alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità (**doc. c**);
- in data 02.04.2021 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC dal quale non emergono annotazioni (**doc. d**);

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare alla **CIMA INFORTUNISTICA S.R.L.** (P.IVA 02849420126) – PEC: cimainfortunistica@pec.it, il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio indicate nel preventivo (doc. a), per la somma di €586,00, oltre IVA, per l'intera durata biennale dell'affidamento, da versarsi mediante bonifico bancario o postale entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;

di stabilire che detta spesa trova copertura nell'Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese "manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali" nella voce di budget per gli anni 2021 e 2022;

di stabilire che il servizio oggetto dell'affidamento ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di manutenzione programmata delle attrezzature antincendio e che gli interventi di manutenzione, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998, devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore;

di stabilire, in considerazione di quanto sopra, che nel caso in cui - nel corso del presente affidamento - la normativa UNI attualmente in vigore (9994-1:2013) dovesse essere aggiornata, il servizio di manutenzione dovrà essere effettuato secondo la nuova normativa UNI;

di stabilire che il presente affidamento avrà durata biennale, a far data dal 1° aprile 2021 fino al 31 marzo 2023;



di stabilire che non trova applicazione l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs 81 del 2008, come attestato dall'RSPP con comunicazione del 02.04.2021;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'Impresa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRETTORE
F.to dr. Francesco Munno

Allegati:

- a) preventivo;
- b) dichiarazione;
- c) DURC;
- d) visura del casellario ANAC.